

388130

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 3147Brindisi, lì 22 APR. 1967

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. GALASSO Michele1. lotto (P. Scala A/6 - Via Tevere50170 M. N. (BR)Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in 1. lotto Lotto 1 scala 1
A/6 Via Tevere a suo tempo assegnatole in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
- 1.179.528 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. GALASSO MICHELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/A del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 5082 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 528 1584.0

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

CARLINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GALASSO MIHELE

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5.082 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 4029.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962



DEUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

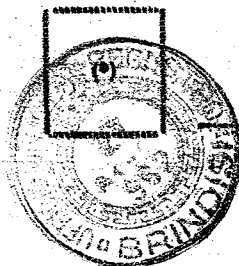
Registrata la presente denuncia, add. 27 AUG 1962 15 al N. 2509

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) B. CASSIERE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Davide Fasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GALASSO Michele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/A del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 4.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te) Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 6/2

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. R.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunzianti (3) ed il

Sig. GALASSO Michele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di S. VITO dei NORMANNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.620 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO. 1959

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1959 19 al N. 1898

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Galasso Michele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/A del 1° lotto di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4620 mensili anticipate 55440

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

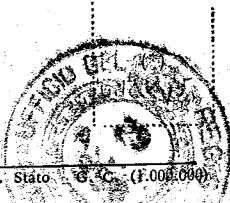
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1574

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1574

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

I. A. C. P. - Brindisi
28 APR 1967
PROT. N. Spett. IST

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI
Via Casimiro n. 9

OGGETTO: Riscatto alloggio. - D.P.R. 27=4=1962, n.231.=

In riferimento alla raccomandata di codesto Istituto, n.7232 - Prot. n.3147 del 22 corrente mese, concernente l'oggetto, comunico di scegliere la forma di pagamento rateale e di estinguere il debito per l'alloggio da riscattare in 84 mensilità, ossia in anni sette.

ni sette.= In attesa di ulteriori e sollecite determinazioni,
porgo distinti e cordiali saluti.=

San Vito dei Normanni, li 27 aprile 1967. =

GALASSO Michele
Via Tevere Scala A-Interno 6°
SAN VITO DEI NORMANNI (Brindisi)

A handwritten musical score on a five-line staff. The notation includes a series of notes and rests, with several measures crossed out by large 'X' marks. The notes are written in a cursive, handwritten style. The staff is tilted slightly upwards from left to right.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA - BARI

Sez. _____

Prot. N. **35981** Allegati _____

OGGETTO _____

IST. ALI. CASE POPOLARI
BRINDISI
183
9 GEN. 1970^{ari}

19

Al **Sig. GALASSO MICHELE**

Via XXV Luglio 1° lotto scala A/6

S.VITO DEI NORMANNI

e p.c.

Risposta al Foglio N. _____

del _____

ALL'I.A.C.P.

BRINDISI

Istanza di locazione di alloggio popolare site in S.Vito dei Normanni.

Preso atto di quanto comunicato con l'istanza in data
28.II.1969, questo Istituto consente, a norma dell'art. 16
del D.P.R. 17.I.1959 n. 2, modificato dall'art. 8 della leg-
ge 27.4.1962 n. 231, che la S.V. affitti l'alloggio in og-
getto, acquistate ai sensi e nei modi prescritti dalle sud-
dette disposizioni.-

IL PROVVEDITORE

A.C.

1008

SECRET

SECRET

750-1-107-0000 0000 0000

~~CONFIDENTIAL~~ OTOEITU

[illegible]

10-10-1953

ADMINISTRATIVE
(OPTIONAL, O. N. OF 100, 100, 100, 100)

80/10/08

4235

21 AGO. 1973

SI CERTIFICA

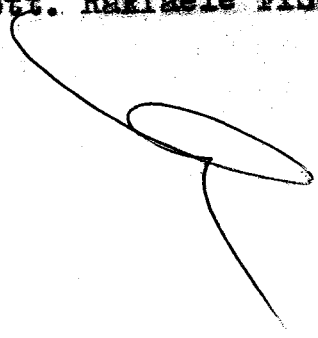
che il sig. GALASSO Michele, con il sistema di pagamento rateale, ha stipulato, il 17 Luglio 1967, contratto di compravendita dell'alloggio del quale era assegnatario, per rogito del notaio Vincenzo LOIACONO, in Brindisi. =====

Il contratto è stato registrato in data 22/7/1967 al n° 7265 Mod. II°. Alla data del 31 Luglio 1967 il sig. Galasso deve ancora a questo Istituto n° 19 rate per complessive lire 294.858.=(duecentonovantaquattremilaottocentocinquantotto). =====

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)



LO/MT/DV

Reg. DE VICENTI

127

Onorevole ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

72100

BRINDISI

OGGETTO: Richiesta certificato.=

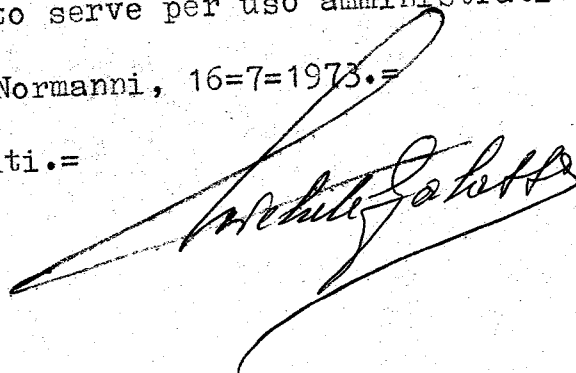
Il sottoscritto GALASSO Michele fu Vincenzo nato
in San Vito dei Normanni l'8 maggio 1918, ove domicilia e
risiede alla via Annunziata n. 67,

c h i e d e

il rilascio, in carta semplice, di un certificato attestante
le restanti rate da pagare a saldo riscatto alloggio popo=
lare ubicato al 2° lotto di via XXV Luglio, in San Vito dei
Normanni.= Il certificato serve per uso amministrativo.=

San Vito dei Normanni, 16=7=1973.=

Distinti saluti.=



IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 5814
DATA 19 LUG. 1973

246
Spett. Istituto Autonomo delle Case Popolari

72100 BRINDISI

Via Casimiro, 9

OGGETTO: Trasferimento proprietà e cancellazione ipoteca gravante sull'
alloggio (art. 15 D.P.R. 17=1=1959) ed art. 5-3° comma contratto.

Il sottoscritto GALASSO Michele titolare di alloggio popolare in San Vito dei Normanni - 2° lotto di via XXV Luglio - ora via Ofanto, come da atto rogato dal Notaio Vincenzo Loiacono da Brindisi, in data 17=7=1967, ivi registrato il 22 successivo al n. 7265, avendo con la rata di giugno u.s., integralmente pagato il pattuito prezzo di L. 1.137.402,

c h i e d e

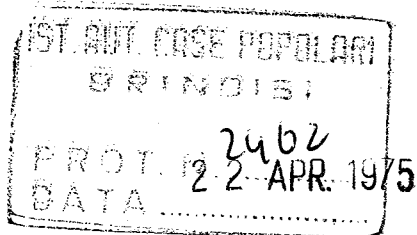
a codesto Istituto voler adempiere alle disposizioni di cui al cita
to art. 15 del D.P.R. 17=1=1959, n. 2, che riguarda il trasferimento di
proprietà d'alloggio. =

Quanto sopra perchè il richiedente possa, per sistema=
zioni famigliari, opportunamente predisporre l'inizio di atti legati
e notarili con una certa celerità. =

In attesa si porgono distinti saluti. =

21 APR. 1975

Michele GALASSO
Via Annunziata n. 67
72019 SAN VITO DEI NORMANNI
Tel. 961.398 - - - -



516 DE VICEFAS

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

via n. piano int.

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

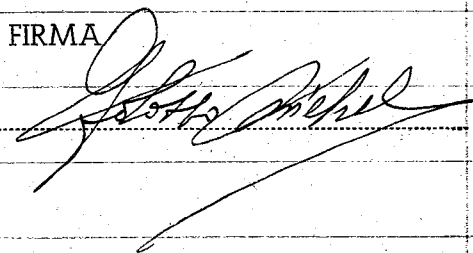
Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola di arte e che i sottoe-

lencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni:

FIRMA



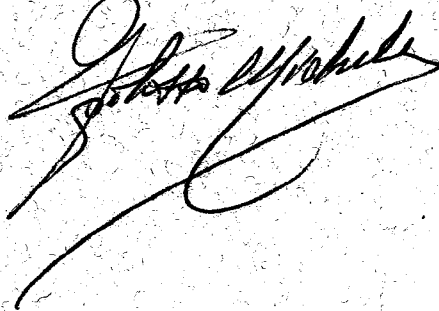
(1) Locatario o Assegnatario

DOCUMENTI ALLIGATI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE " CASE POPOLARI "

=====

- 1°) Domanda di richiesta per l'assegnazione dell'"Casa Popolare"
- 2°) Stato di famiglia vistato dall'Ufficio II. DD. di Ostuni per sè e famiglia
- 3°) Certificato di residenza nel Comune
- 4°) Dichiarazione attestante che trovasi da oltre Due anni nell'abitazione attualmente occupata
- 5°) Certificato attestante l'inabilità della casa attualmente abitata dal richiedente a firma dell'Ufficiale Sanitario
- 6°) Certificato a firma dell'Ing. Giovanni Valente - Tecnico del Comune - attestante il pericolo che il stabile presenta dovuto alle lesionature
- 7°) Ordinanza del Sindaco a non buttare acqua attraverso il canale che sfocia nella pubblica via
- 8°) Esposto dello scrivente specificando le diverse inconvenienze, vistato dall'Ufficio di Polizia Urbana
- 9°) Certificato di Reduce-Combattente rilasciato dalla locale Sezione.

San Vito dei Normanni, li II Gennaio 1955.-

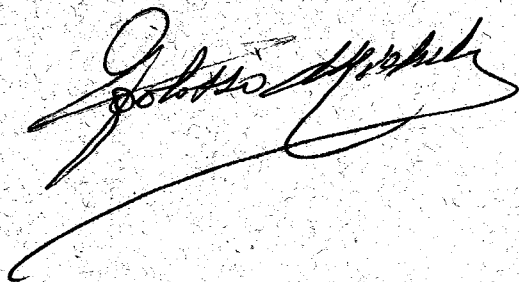


DOCUMENTI ALLIGATI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE " CASE POPOLARI "

=====

- 1°) Domanda di richiesta per l'assegnazione dell'"Casa Popolare"
- 2°) Stato di famiglia vistato dall'Ufficio II. DD. di Ostuni per sè e famiglia
- 3°) Certificato di residenza nel Comune
- 4°) Dichiarazione attestante che trovasi da oltre Due anni nell'abitazione attualmente occupata
- 5°) Certificato attestante l'inabilità della casa attualmente abitata dal richiedente a firma dell'Ufficiale Sanitario
- 6°) Certificato a firma dell'Ing. Giovanni Valente - Tecnico del Comune - attestante il pericolo che il stabile presenta dovute alle lesionature
- 7°) Ordinanza del Sindaco a non buttare acqua attraverso il canale che sfocia nella pubblica via
- 8°) Esposto dello scrivente specificando le diverse inconvenienze, vistato dall'Ufficio di Polizia Urbana
- 9°) Certificato di Reduce-Combattente rilasciato dalla locale Sezione.

San Vito dei Normanni, li 11 Gennaio 1955.-



8

Ill.mo Signor COMANDANTE VIGILI URBANI

SAN VITO DEI NORMANNI

Il sottoscritto GALASSO Michele fu Vincenzo con domicilio in San Vito dei Normanni alla via Ortensio Leo n° 10, chiede a V.S. un certificato attestante che allo stabile da egli abitato ed ubicato alla predetta via, composto di n° 2 piccole stanze da letto, con annessa cucina vivono due famiglie per complessive 9 persone; che la di lui madre, ultrasettantacinquenne per mancanza di camera da letto, dorme nella stanzetta antistante la cucina esposta a tutte le intemperie dovute alle porte resesi inservibili data la vecchia messa a dimora delle stesse. =

Con ogni osservanza

San Vito dei Normanni, li 7 Gennaio 1955. =

*Il sopralluogo eseguito nello stabile di Galasso Michele, risulta a ventiquattro
viene richiesto.*

V. S.

li 7-1-1955



S. VITO DEI NORMANNI
IL COMANDANTE VIG. UU.
(Orlando Cofano)
14. 20/1/55

There are two main types of insurance: life insurance and health insurance. Life insurance is a contract between an individual and an insurance company. The individual pays a premium to the insurance company, and in return, the insurance company agrees to pay a sum of money to the individual's beneficiaries upon their death. Health insurance is a contract between an individual and an insurance company. The individual pays a premium to the insurance company, and in return, the insurance company agrees to pay for the individual's medical expenses.

[illegible]

La prima parte del documento è dedicata a una rassegna delle attività svolte dal Gruppo di lavoro nel corso dell'anno. Si tratta di un resoconto dettagliato delle varie iniziative intraprese, dalle riunioni interne alle partecipazioni a convegni e seminari, fino alle attività di ricerca e sviluppo. La seconda parte del documento è dedicata a una valutazione delle attività svolte e a una proposta di linee guida per il futuro. Si tratta di un documento di lavoro che ha lo scopo di fornire una base di riferimento per le attività del Gruppo di lavoro e di orientare le decisioni future.

FEB 28 1960



siges etab a exantiten rove is availibis einununo cases attiroctes oi
tate melocten eocoteg alle eanentire etrenem allies

- | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 10) | Genova Lucia Is Michole - consegna a mani | " | " | " | " |
| 20) | De Netto Vito in Vincenzo | " | " | " | " |
| 30) | Ufficiale Sanitario | " | " | " | " |
| 40) | Com.te Polizia Urbana | " | " | " | " |

SECRET

MAILED COPY 10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° **4334**.....

Brindisi li..... **3 NOV. 1956**

Uff. Rag.

Al Sig. **Galotto Michele fu Vincenzo**.....

RACCOMANDATA

Via... **Antenucio Leo**..... N° **10**

F. V. di Marmon

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via... **25 Maggio Luigi**..... lotto. **I**.. scala. **A**...interno. **6**....

Detto alloggio è composto di vani utili.....oltre gli accessori equivalente a vani legali. **4,40**....

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. **22.036-**....., come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal... **10 NOV.**..... al... **9 DIC. 1956**..

£. **1.050-**.....vano x vani. **4,40**.....= £. **4.620-**....

b) canone consumo acqua normale £. 450=

c) contributo nelle spese di illuminazione scale £. 50=

d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) £. **15.444-**....

e) deposito spese contrattuali £. 1.000=

f) I.G.E. 3% su a) £. **139-**....

TOTALE

£. **22.036-**....

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il... **12 NOV. 1956**... corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.



IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo Valmarino)

Spett. ISTITUTO AUTONOMO PER LE " CASE POPOLARI "
Via Casimiro n° 9 (Casella Postale n° 37)

B R I N D I S I

Il sottoscritto GALASSO Michele fu Vincenzodomiciliato e residente in San Vito dei Normanni alla Via Ortenzio Leo n° 10, chiede a codesto Spett. Istituto volergli accordare l'assegnazione di una Casa Popolare costruite in questo Comune alla Via XXV Luglio, per le considerevoli ragioni prospettate e dall'Ing. Giovanni Valente-Tecnico del Comune-e dall'Ufficiale Sanitario e dal Sindaco di San Vito.=

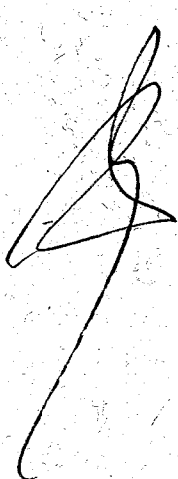
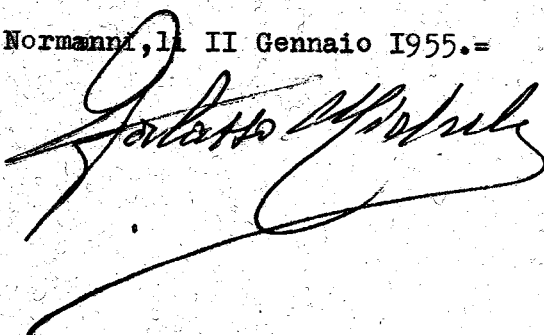
Poichè il nucleo familiare dallo scrivente, come rilevasi dall'alligato stato di famiglia, è composto di n° 5 persone compresa la madre ultrasettantacinquenne, prega codesto Istituto assegnargli un appartamento di TRE vani ed accessori, corrispondenti a vani 5 legali, al fine di adibire una stanza esclusivamente per la madre, sofferente di asma bronchiale, la cui età fa fede alla malattia.=

Il sottoscritto si impegna di accettare incondizionatamente le norme di assegnazione di cui al manifesto murale di codesto Istituto e di essere solvibile nel corrispondere nei termini stabiliti la dovuta pigione.=

Sicuro di un benevolo accoglimento, ben distintamente saluta.=

Con ogni osservanza

San Vito dei Normanni, li II Gennaio 1955.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

1102/ RACCOMANDATA R. R.

Al Sig. GALASSO Michele
Lotto 12 Scala A Int. 6
Via XXV Luglio
S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 5.400., in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1219

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Palano Michele

Lotto 1° Scala A Int. 6

Via San Vito dei Norm.

S. Vito dei Norm.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.155 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.40 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.885 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.155</u> vano per vani <u>4.40</u> £ .	<u>5.082</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>153</u>
	<u>5.885</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



A.C.P. - Brindisi
5640
PROT. N.
19 LUG. 1967

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

72100

B R I N D I S I
Via Casimiro n. 9

OGGETTO: Restituzione cauzione. =

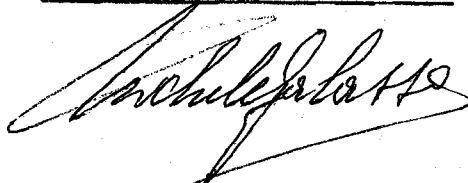
Il sottoscritto GALASSO Michele avendo riscattato, in data 13 corrente, l'alloggio a suo tempo assegnato, chiede la restituzione della somma cauzionale di L. 15.777, rimessa in data 10=11=1956 come da richiesta di codesto Istituto n. 1334 del 5=11=1956. =

Con osservanza. =

San Vito Normanni, li 17=7=1967. =

72019

GALASSO Michele
Via Ofanto n. 4-Int. 6°
SAN VITO DEI NORMANNI



V°: *maney* Commissione
li 20/7/67
A. De Allis

V°: *li jns' Windsorare*
li 20/9/67
A. De Allis

1° Letto 61

Ill.mo Signor PRESIDENTE I.A.C.P.
BRINDISI
Via Casimiro n. 17

e per notizia:

Onorevole MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
(Inrisposta nota 711 del 24 corr.I.A.C.P.)

R O M A

De Vito
Non è mia intenzione polemizzare con V.S., tantomeno in-
fastidire ulteriormente l'On.le Ministero dei LL.PP. al quale for-
mulo le mie scuse anche a nome degli altri inquilini.=

Mi consenta, però, farle presente, Sig. Presidente, che se
avesse fatto menzione della legge 27=4=1962, n.231, in riferimento
alla nostra lettera raccomandata n.3247 del 26 scorso mese, di cui
se ne informava l'On.le Ministero, avrebbe ovviamente evitato ogni
ulteriore giustificato risentimento.=

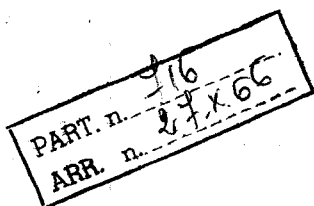
Quanto, poi, all'art.21 della Costituzione Italiana-paragra-
fo uno-il cui concetto è abbastanza chiaro, è servito appunto ad in-
formarne l'On.le Ministero, manifestandogli liberamente il nostro ri-
sentimento per il lungo lasso di tempo con cui codesto Istituto, nono-
stante le promesse verbali, ha portato avanti l'invocato riscatto delle
case popolari.=

E' tutto Sig. Presidente e mi auguro, anzi ci auguriamo, che
l'ulteriore corso della pratica non ci costringa chiamare ancora in
causa l'On.le Ministero, unitamente al Sig. Vice Presidente di codesto
Istituto che ringraziamo di cuore per la fattiva disinteressata col-
laborazione.=

Porgo distinti cordiali saluti.=

San Vito dei Normanni, li 26=10=1966

GALASSO Michele
Via Tevere Scala A-Int.6°
SAN VITO DEI NORMANNI (BR)



Michele Galasso



I.A.C.P. - Brindisi

9/56

26 OTT. 1966

Roma 24 OTT. 1966

196

Ministero dei Lavori Pubblici
DIREZ. GEN. EDIL. STAT. E SOVV.

Divisione 19^a

Prot. N. 4927

Allegati

L'I.A.C.P.

BRINDISI

Risposta al Foglio N. 1
del

TH
mecc?

OGGETTO D.P.R. 17.1.59, n. 2 e succ. modif.
Esposto inquilini alloggi popolari siti in ~~Brindisi~~
Via XXV luglio - ~~Via~~ S.Vito dei Normanni -

In relazione all'esposto 26.9.1966 qui
diretto e costi inviati per conoscenza, relativo
all'oggetto, si prega codesto Istituto di fornire
chiarimenti e notizie al riguardo.

IL MINISTRO

Barai

DLI/

APR 1 1968

1. Subject : S. A. 1955. I. VI. A. 7. C
 2. Reference : S. A. 1955. I. VI. A. 7. C
 3. Remarks : S. A. 1955. I. VI. A. 7. C
 4. Signature : S. A. 1955. I. VI. A. 7. C
 5. Date : S. A. 1955. I. VI. A. 7. C

conoscenza e l'obiettivo di ottenere la massima conoscenza possibile del comunismo e del socialismo per poterli combattere. Il 15.11.1952, il Presidente della Repubblica ha deciso di inviare una delegazione di 10 persone, composta da 5 ministri e 5 sottosegretari, per studiare la situazione in Cina e in Corea del Nord. La delegazione è partita il 17.11.1952 e tornerà il 15.12.1952.

(ORIGINAL) 0.0 of (200.110.20)

65

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

- 8 NOV. 1966

N. di Prot.

9389

Brindisi lì _____

AL SIG. BALAJI - Michele

1. Lot. (P. 166 A/6 - V. 25) Luch.

J. UTO

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/Fr.-

I.A.C.P. - Brindisi

PROT. N. 9382

3 NOV. 1966

RACCOMANDATA

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Via Casimiro n. 17

OGGETTO: Riscatto alloggi Case Popolari di via XXV Luglio in San Vito dei Normanni. =

Il sottoscritto GALASSO MICHELE

inquilino delle Case Popolari di via XXV Luglio - in San Vito dei Normanni - chiede a codesto Spett. Istituto, in virtù delle leggi vigenti, il riscatto dell'alloggio dal sottoscritto occupato sin dal NOV. 1956. =

Alla presente alliga assegno bancario n. 1700742 del 2-11-1966 di L. 5.000 per rimborsare spese istruttoria (legge 27-4-1962, n. 231). =

Con tutta osservanza. =

San Vito dei Normanni, li 2-11-1966

Firma Michele Galasso

RA
408/04

Imm
RACCOMANDATE No 3247 - Pres. S.A.C.P. Del 26-9-1966
No 3248 - Ministero Agricoltura

Ill.mo Signor PRESIDENTE Istituto Autonomo delle Case
Popolari Via Casimiro n. 9

BRINDISI

e per notizia:

Onorevole MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

OGGETTO: Riscatto case popolari.

Nei sottoscritti inquilini delle Case Popolari
di via XV luglio - in San Vito dei Normanni -
(Brindisi), chiediamo a V.S. di farci conoscere qua-
le le modalità da seguire per chiedere il riscatto
delle case di cui all'oggetto.

Parimenti desideriamo conoscere il costo dell'ap-
partamento da ciascuno di noi occupato, le condizioni
di pagamento, il periodo massimo consentito per la
ferma rateale ed infine quale ^{il canone mensile di riscatto} ~~la nuova pigione~~
e se si terrà conto, agli effetti del riscatto, degli
anni di inquilinato.

Siamo stati costretti ricorrere personalmente a
lei perchè non molto tempo addietro, chiesti chiarimen-
ti all'impiegato addetto dipendente da codesto
Istituto, con fare piuttosto seccato disse che prima
bisognava versare L.5.000 "a fondo perduto" unita-
mente ad una domanda in carta semplice e poi si sa-
rebbero sapute le condizioni di assegnazione.

./.

Nessun commento circa la poco cortese risposta.=-
Sig. Presidente, vogliamo prima conoscere le condizioni di riscatto delle case e poi, chi vorrà acquistarle verserà la cauzionale somma di L. 5.000. Ci pare sia molto legittima la richiesta.=-

Ancora prima della risposta di cui sopra, altro impiegato di codesto Istituto fece sapere che sarebbe passato da San Vito Normanni un incaricato per illustrare le condizioni circa la cessazione degli alloggi.=-Con nostro disappunto lo si aspetta dal mese di aprile o maggio dello scorso anno 1965.=-

Per concludere confidiamo che V.S. voglia farci conoscere, mediante circolare dattiloscritta, il cui contenuto sia accessibile a tutti naturalmente, e mediante invio di un suo incaricato, quanto da noi chiesto al fine di veder realizzato il legittimo desiderio di avere una casa tutta nostra.=-

L'On.le Ministero dei LL.PP., che ci legge per conoscenza, voglia interporre i suoi Autorevoli Uffici al fine di far suo il nostro vivo interessamento, dando alla richiesta ogni possibile e sollecita collaborazione.=-

Vogliamo coniarci nel mentre porgiamo deferenti ossequi.=-

San Vito dei Normanni, li 21.6.1966

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

OGGETTO: pitturazione persiane Case popolari di via
XXV Luglio in San Vito dei Normanni. =

I sottoscritti, inquilini delle case popolari di cui all'oggetto, chiedono a codesto Spett. Istituto di voler disporre, con ogni possibile sollecitudine, per la pitturazione delle persiane rese sbiadite dalle intemperie atmosferiche e dal tempo. = Difatti da quando le persiane furono messe a dimora, circa sei anni fa, non hanno visto più pitturazione. =

Fiduciosi di quanto chiesto, anche per un idoneo decoro delle facciate, delle case popolari, distintamente ossequiano. =

San Vito dei Normanni, li

20 SET. 1966

SEGUONO LE FIRME
DEGLI INQUILINI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

10 OTT. 1966

Prot. N.

8692

Brindisi

AL SIG. GALAUO Michele

16M. C.P. Sede A/6. Via 25 Lugli.

J. VITO M. MORNANNI

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

S^{ez}: PRESIDENZA

- AL SIG. GALASSO MICHELE
Via Tevere Scala A-Int. 6
SAN VITO DEI NORMANNI-BRINDISI

e. p. c.

- ALL'ON. MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
R O M A

OGGETTO: Riscatto alloggi case popolari.

Riscontro la sua nota del 15 c.m. con la quale insiste sulla richiesta di voler conoscere il valore venale dell'alloggio di cui Ella è assegnatario al 1° Lotto C.P. di San Vito dei Normanni, prima di indirizzare a questo Istituto formale domanda accompagnata da un versamento di L. 5.000.=

Mi spiace dover confermare quanto ho già avuto modo di scriverle e non per prendere in giro Lei e gli altri Sig.ri inquilini, considerato che la mia educazione non mi consente tali mezzueci.

L'Iter della pratica per la richiesta dell'assegnazione a riscatto, obbliga la domanda con l'allegato assegno di L. 5.000= "a pena di inammissibilità" della domanda stessa. (Legge 27. 4. 1962, n. 231).

L'Ufficio, ricevuta la domanda, chiede all'apposita Commissione Provinciale che venga determinato il valore venale dell'alloggio richiesta a riscatto.

Avverso tale valore, l'inquilino può ricorrere alla Commissione Regionale.

Sicchè, fino a quando la Sua come le altre domande non verranno inoltrate secondo Legge, Lei e gli altri inquilini non potranno conoscere il valore del proprio alloggio.

Per quanto concerne l'art. 21, della Costituzione, penso che Lei ignori il contenuto.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

VA/gg.

Sig. PRESIDENTE dell'Istituto Autonomo Case Popolari

B R I N D I S I

e per conoscenza

PART. n. 21
ARR. n. 20 x 66

All'Onorevole M I N I S T E R O D E I L L . P P .
(seguito nota Racc.n.3249 del 26=9=1966)

R O M A

OGGETTO: Riscatto alloggi case popolari.=

Il sottoscritto inquilino delle case popolari in San Vito dei Normanni (Brindisi), in nome proprio e per conto di altri cointeressati, comunica a V.S. che con lettera raccomandata n.3247 del 26 s.m., diretta per conoscenza all'On.le Ministero dei LL.PP., si chiedeva con forma abbastanza chiara, e quindi non suscettibile di errate interpretazioni, di far conoscere le condizioni tutte concernenti le modalità del riscatto alloggi.=

Codesto Istituto con una vecchia ciclostilata nota, evasa in data 10 corrente, -HA PRESO IN GIRO- ben ventidue firme corrispondenti a tanti altri capi famiglia, fornendo una risposta il cui contenuto fu a suo tempo oggetto di malcontento, interessandone di tanto V.S. e l'On.le Ministero dei LL.PP. cui la presente è diretta per conoscenza.=

Poichè codesto Istituto non può sottrarsi ai principi fondamentali sanciti dall'art.2 della Costituzione Italiana che garantisce i diritti economici e sociali dell'uomo, rappresentati anche dall'art.21 della stessa Costituzione (diritti e doveri dei cittadini), è tenuto rispondere con qualsiasi mezzo ai quesiti posti con la predetta lettera raccomandata, evitando ogni biasimevole forma.=

Solo dopo essere venuti a conoscenza delle norme che regolano il riscatto degli alloggi, ognuno di noi, dopo averne accettato le condizioni, verserà la cauzionale somma di £.5.000.=

Con la viva speranza che V.S. voglia dare la risposta desiderata, porgiamo distinti saluti, assicurandola nel contempo, che sarà evitato l'incarico a chi di competenza al fine di far valere, in una eventuale persistenza, i nostri buoni diritti, eliminando anche il fastidio all'On.le Ministero di seguire questa rincresciosa pratica la cui errata impostazione non è stata voluta certamente dai reclamanti.=

Con deferenza.

San Vito dei Normanni, li 15=10=1966.=

GALASSO Michele
Via Tevere Scala A-Int.6°
SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. _____

Brindisi _____

AL SIG. _____

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U.G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -